

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

3028.20



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Esente

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARIA CRISTINA GIANCOLA
CLOTILDE PARISE
LAURA TRICOMI
LOREDANA NAZZICONE
ALBERTO PAZZI

Presidente
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere

Oggetto

Separazione personale - Modifiche affidamento figli - Affidamento esclusivo - Proc. ex art. 710 cpc

Ud. 11/12/2019 CC
Cron. 3028
R.G.N. 27471/2017

ORDINANZA

sul ricorso 27471/2017 proposto da:

BA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato Rosanna Beifiori, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

CG, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Dardanelli 46, presso lo studio dell'avvocato Bravi Sandro,

*o.c.s.
5104
2019*

rappresentato e difeso dall'avvocato Scarano Carolina Rita, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2019 da TRICOMI LAURA

RITENUTO CHE:

La Corte di appello di Bologna, con il decreto impugnato, ha confermato il provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia che, in sede di procedimento ex art.710 cod.proc.civ. promosso da GC , aveva disposto l'affido esclusivo della figlia GM (nata a X il X 2005) al padre, con collocazione prevalente presso lo stesso e con regolamentazione del regime di visita della madre AB conferendo ai servizi sociali di Rignano Garganico di vigilare sul concreto rispetto del diritto della madre; aveva altresì fissato in euro 200,00= il contributo al mantenimento della figlia a carico della madre e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.

AB propone ricorso per cassazione con quattro mezzi;
C replica con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione perché il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi

ed il mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. (Cass. SU n. 22238 del 21/10/2009; Cass. n. 28998 del 12/11/2018; Cass. n. 12018 del 07/05/2019)

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt.710 e 183 cod.proc.civ., in relazione all'art.111 Cost. ed all'art.6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, per avere la Corte territoriale ommesso di valutare la censura mossa al provvedimento di primo grado in punto di violazione della regola del contraddittorio, consistita - a parere della ricorrente - nell'aver negato un termine per note, nonostante l'espressa richiesta della difesa B all'udienza del 13/9/2016 e nell'aver così impedito ai difensori di svolgere nella completezza il diritto di difesa, negando il contraddittorio finale.

2.2. Il motivo, che sostanzialmente lamenta l'omesso esame di una censura di tipo processuale, appare inammissibile, giacchè si deve ribadire che il "vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali" perchè è configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito (ex plurimis, Cass. n. 321 del 12/01/2016; Cass. n. 7406 del 28/03/2014; da ultimo, Cass. n. 1876 del 25 gennaio 2018; nello stesso senso, tra le altre, anche Cass. n. 1701 del 23/1/2009).

2.3. Il motivo è, ad ogni modo, infondato.

Il procedimento ex art. 710 cod.proc.civ. è un procedimento contenzioso, che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti titolari di confliggenti diritti soggettivi e si connota per *«un rito caratterizzato dalla pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e accessibili a chiunque vi abbia interesse; dalla ammissione delle parti ad esporre le rispettive ragioni oralmente, di persona o con l'assistenza tecnica di*

un difensore (sentenza n. 151 del 1971), oppure di farsi rappresentare da altri al fine di tale trattazione orale; dal controllo delle parti medesime sulle fasi del procedimento; dal contenuto della decisione che, come tale, deve essere motivata nell'osservanza del canone di congruità argomentativa, resa pubblica con il deposito e comunicata alle parti costituite, essendo così assoggettata al successivo controllo di opinione, che appare idoneo a metterla al riparo da rischi di arbitrarietà; che in tal modo è anche assicurato il pieno rispetto delle regole del contraddittorio (sentenza n. 543 del 1989; ordinanze nn. 587 e 105 del 1989) e garantite le posizioni delle parti dotate del potere di impulso processuale» (Corte Cost., ordinanza n.121 del 1994).

Tale rito è idoneo ad assicurare il pieno sviluppo del diritto di difesa e del contraddittorio attraverso la trattazione orale e non prevede il diritto delle parti ad un termine per presentare scritti difensivi.

Va altresì considerato che la deduzione è sostanzialmente generica e non allega alcun concreto pregiudizio.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art.737 cod.proc.civ. e dell'art.111 Cost. per avere la Corte di appello omesso la motivazione del rigetto delle censure mosse rispetto alle contraddizioni della CTU senza che le stesse siano state compiutamente esaminate. Tale omissione, a parere della ricorrente, avrebbe comportato la conferma dell'accusa a carico della stessa di avere manipolato ed esercitato condotte coercitive nei confronti della figlia minore, facendone discendere la modifica del regime di affidamento da condiviso in esclusivo a favore del padre, laddove dalle stesse, invece, avrebbero dovuto essere colti i molteplici segnali di inattendibilità della minore, circa la preferenza manifestata al

trasferimento presso il padre ed il giudizio negativo formulato a carico della madre (fol. 15 del ricorso).

3.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la complessiva *ratio decidendi*.

La Corte territoriale ha dato conto dell'accurato approfondimento delle dinamiche personali ed interpersonali che hanno coinvolto la minore, attraverso plurime e ripetute consulenze tecniche, ascolti della minore, esame di registrazioni audio e trascrizione di messaggi su richiesta della stessa ricorrente, ed ha condiviso la conclusione del provvedimento reclamato secondo il quale la tesi materna del rifiuto della figlia ad andare a vivere con il padre - in ragione delle minacce da questi subite- risultava smentita, essendo risultata attendibile la minore proprio quando aveva riferito della induzione messa in atto dalla madre per farla mentire, su cui si appunta - contestandola - la censura.

La statuizione tuttavia risulta integrata in maniera decisiva, dalla precisazione che la decisione concernente la collocazione della minore presso il padre è stata presa prescindendo dalle preferenze esplicitate dalla minore, in ragione della «... saliente considerazione del suo positivo inserimento familiare e relazionale presso il padre, confermata dai CC.TT.UU. che hanno di contro espresso elementi dubitativi in ordine all'adeguatezza del contesto familiare materno, segnalando il disagio della bambina in ragione del suo pressochè totale affidamento a persone estranee» (fol. 3 del decreto imp.).

Tale centrale passaggio motivazionale è del tutto ignorato dalla doglianza che, pertanto, non coglie nel segno.

4.1. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art.337 ter cod.civ. e della CEDU , in ragione della mancanza nel decreto di primo grado di ogni determinazione volta alla salvaguardia del

rapporto tra madre e figlia, nonostante tale esigenza fosse stata evidenziata dalla stessa CTU.

4.2. Il motivo è inammissibile perché la doglianza non è connotata dalla dovuta specificità in merito al motivo di appello che – come la ricorrente sembra suggerire – non sarebbe stato rivolto nei confronti dell’operato dei servizi sociali, ma avverso la mancanza di previsioni nel decreto di primo grado di determinazioni più adeguate a salvaguardare il legame familiare tra madre e figlia.

Va rilevato, infatti, che la ricorrente avrebbe dovuto riprodurre i passaggi significativi del motivo di appello per consentire l’apprezzamento dello stesso, tanto più che il prospettato contenuto non si evince dal decreto oggetto del ricorso in cassazione.

5.1. Con il quarto motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo attraverso l’uso di una informazione inesistente, per avere la Corte di appello ritenuto – in relazione alla domanda di autorizzazione (respinta) a recarsi all’estero con la figlia – che la precedente sottrazione di minore lamentata dal C si riferisse alla figlia G, mentre il riferimento era ad un figlio avuto dal C con un’altra donna.

5.2. Il motivo è infondato.

La circostanza – che potrebbe al più configurare un errore revocatorio relativo ad un fatto e, quindi, risultare inammissibile – non appare decisiva, attesa l’accertata elevata conflittualità tra i genitori e i provvedimenti adottati in merito all’affido ed al regime di visita, evidentemente incompatibili con la autorizzazione richiesta.

6. In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Non sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 30.05.2002 perché il processo risulta esente.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52;
- Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 30.05.2002 perché il processo risulta esente.

Così deciso in Roma, il giorno 11 dicembre 2019.

Il Presidente
(Maria Cristina Giancola)

